

# LINEE GUIDA PER IL COINVOLGIMENTO DEL SNPA NEL PROCESSO ASCENDENTE DEL BREF

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22.02.2023. Doc. n. 199/23



# LINEE GUIDA PER IL COINVOLGIMENTO DEL SNPA NEL PROCESSO ASCENDENTE DEL BREF

Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 22.02.2023. Doc. n. 199/23

Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge 28 giugno 2016, n. 132 di "Istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale".

Il SNPA è composto dall'ISPRA, che, tra l'altro, ne coordina le attività di uniformazione tecnica, e dalle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni italiane e delle province autonome di Trento e Bolzano, quali enti pubblici con competenze tecniche e scientifiche in materia ambientale.

Attraverso la cooperazione a rete, il SNPA lavora per raggiungere l'uniformità delle prestazioni tecniche ambientali sull'intero territorio nazionale a beneficio della tutela dell'ambiente e a vantaggio della popolazione, delle imprese e del sistema pubblico in generale. Le prestazioni tecniche riguardano le attività ispettive e di controllo ambientale, il monitoraggio dello stato dell'ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, la ricerca finalizzata, il supporto alle attività statali, regionali e locali in campo ambientale, la raccolta, l'organizzazione e la diffusione dei dati e delle informazioni ambientali che diventano riferimenti ufficiali per l'attività di tutta la pubblica amministrazione.

La produzione dei documenti tecnici del SNPA (Linee Guida, Report, Pubblicazioni tecniche, disponibili online) e l'espressione dei pareri, anche vincolanti, e delle altre decisioni del Sistema viene deliberata dal Consiglio del SNPA, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai rappresentanti legali degli enti che compongono il Sistema stesso.

Citare questo documento come segue:

SNPA, Linee guida per il coinvolgimento del SNPA nel processo ascendente del BREF, LG SNPA 47/2023.

ISBN 978-88-448-1177-8

© Linee Guida SNPA, 47/2023

Riproduzione autorizzata citando la fonte.

Coordinamento della pubblicazione online:

Daria Mazzella – ISPRA

Copertina:

Alessia Marinelli – Ufficio Grafica ISPRA

Novembre 2023

Abstract

Il presente documento fornisce gli indirizzi per una procedura standard e condivisa per il supporto di SNPA al MASE nella predisposizione delle informazioni e dei commenti richiesti dalla commissione europea agli stati membri nell'ambito del processo di Siviglia, secondo le linee di indirizzo della Decisione Europea 2012/119/EU (drawing up of BAT reference documents) ed è stato predisposto dal Sottogruppo Operativo interagenziale "AIA/AUA" - SO VI/04-02 nell'ambito del TIC VI Omogeneizzazione Tecnica - GdL 04 Autorizzazioni ambientali

This document identifies a standard and shared procedure for SNPA's support to the MASE in preparing the information and comments required from the European commission to member states within the Sevilla process according to the European Decision 2012/119/EU (drawing up of BAT reference documents) and was created as part of the activities of the Subgroup AIA/AUA" – SO VI/04-02 – TIC VI technical homogenization TWG 04 environmental permits.

Parole chiave: Direttiva IED, BREF, BAT, processo ascendente

### **Autori**

La redazione del presente documento è stata coordinata da:  
Nadia Tomasini ARPA Lombardia

### **Referenze**

Hanno contribuito alla stesura del documento i membri del Sottogruppo Operativo interagenziale “AUA/AIA” – SO VI/04-02, la rete dei referenti RR-TEM II-06 e i membri della segreteria di coordinamento IED (ISPRA):

Adele Lo Monaco ARPAE (Emilia-Romagna)

Annamaria Manfrin ARPA FVG (Friuli-Venezia Giulia)

Chiara Monego ARPA FVG (Friuli-Venezia Giulia)

Roberta Cataudella ARPAL (Liguria)

Giuseppe Caruso ARPA Molise

Daniela Cescon ARPA Piemonte

Maria Manuela Aloisi ARPA Puglia

Romano Ruggeri ARPA Sardegna

Rosalia La Mantia ARPA Sicilia

Francesca Andreis ARPAT (Toscana)

Devis Panont ARPA Valle d'Aosta

Cristina Piranese ARPA Veneto

Roberto Borghesi ISPRA (RR TEM II-06)

Davide Iaria (ISPRA)

Rossella Sinisi (ISPRA)

Apollonia Amorisco (ISPRA)

### **Percorso istruttorio**

Documento elaborato nell'ambito dell'articolazione istruttoria del Consiglio SNPA 2019-2021.  
Documento adottato dal Consiglio SNPA, con Delibera del Consiglio SNPA del 22/02/2023.

### **Ringraziamenti**

Si ringraziano:

il Presidente e il Vicepresidente SNPA;

i Direttori Generali SNPA per aver promosso e sostenuto questa attività;

l'Area di Presidenza SNPA,

i Coordinatori del TIC VI

il Coordinatore e i membri del Gruppo di Lavoro VI-04

e per i contributi:

MASE (ex MiTE - Ministero della transizione ecologica ed ex MATTM Ministero per l'ambiente e la Tutela del territorio e del mare): Ing. Antonio Domenico Milillo

ISPRA: Alfredo Pini, Fabio Ferranti, Barbara Bellomo, Michele Ilacqua e Nazzareno Santilli

Il Tavolo di Coordinamento ex art 29 quinquies del D.Lgs. 152/2006

### **Coordinamento editoriale del documento**

Adele Lo Monaco (Arpae Emilia-Romagna)

# SOMMARIO

PREMESSA.....	6
1: OBIETTIVO DEL DOCUMENTO.....	8
2: DEFINIZIONI .....	9
3: L'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI COINVOLTI.....	11
3.1 RUOLI E COMPETENZE .....	12
3.2 L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL MASE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI.....	14
4: ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE ALLA FASE ASCENDENTE.....	16
4.1 ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI SITO-SPECIFICI ATTRAVERSO QUESTIONARIO CONOSCITIVO DEDICATO.....	18
4.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI AUSPICI E DEL BACKGROUND PAPER .....	20
4.3 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE BOZZE DI REVISIONE .....	20
4.4 ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI DISSENSO.....	21
5: PROCEDURA PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE ALLA FASE ASCENDENTE .....	23
6: APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSION, LA FASE DISCENDENTE .....	25
7: DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO .....	26
8: FONTI E NORMA.....	27
ACRONIMI E ABBREVIAZIONI .....	28
ANNEX 1 – IL PROCESSO DI SIVIGLIA.....	30
SOGGETTI COINVOLTI E LORO FUNZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI .....	30
PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO BREF .....	30
PROCEDURA PER IL RIESAME DI UN BREF .....	31
PROCEDURA COME DA APPENDICE 2 DELLA DECISIONE 2012/119/UE.....	33
OSSERVAZIONI VALIDE PER L'ELABORAZIONE EX NOVO O IL RIESAME DI UN BREF.....	35
ANNEX 2 – L'ATTIVITA' PREGRESSA DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE: ESPERIENZE REGIONALI E DI ISPRA.....	37
EMILIA ROMAGNA .....	37
FRIULI-VENEZIA GIULIA .....	37

LIGURIA.....	38
LOMBARDIA.....	38
MOLISE.....	39
PIEMONTE.....	39
PUGLIA.....	39
SARDEGNA.....	39
SICILIA.....	39
TOSCANA.....	39
VALLE D'AOSTA.....	40
VENETO.....	40
ISPRA.....	40

## PREMESSA

La Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED) al considerando 13<sup>1</sup>, prevede che per definire le BAT e limitare le disparità a livello dell'Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali, è opportuno elaborare "documenti di riferimento sulle BAT", da riesaminare e, ove necessario, aggiornare periodicamente attraverso uno scambio di informazioni tra le parti interessate.

L'articolo 13<sup>2</sup> della IED prevede lo scambio di informazioni che riguarda principalmente le prestazioni ambientali delle installazioni, le tecniche utilizzate per ridurre le emissioni e il monitoraggio associato.

L'art. 29-terdecies, commi 2-bis, 3 e 4<sup>3</sup>, del D. Lgs. n. 152/06 attribuisce al MASE il compito di assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato e coordinato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Inoltre, tali commi prevedono il coinvolgimento delle Autorità Competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni e d'Intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs 281/1997<sup>4</sup>; in particolar modo la seduta della Conferenza unificata del 27.07.2011<sup>5</sup> indica le modalità operative per il coinvolgimento nelle varie fasi ascendenti.

Al fine di contribuire allo svolgimento delle attività di cui ai citati dettati normativi, il MASE si avvale di ISPRA sulla base di quanto stabilito da specifici accordi.

In attuazione di tali accordi, ISPRA ha predisposto apposite modalità organizzative finalizzate ad assicurare il supporto tecnico/scientifico nelle opportune sedi nazionali e comunitarie, condivise in sede di Consiglio nazionale SNPA.

Per il raggiungimento di suddette finalità, l'ISPRA assicura un raccordo funzionale e operativo con le Agenzie del SNPA, attivando e mettendo a sistema le relative conoscenze e competenze, in particolare, per rispondere alle esigenze tecnico/scientifiche connesse a categorie di attività proprie dei processi industriali di competenza regionale e provinciale.

Tra le altre competenze, come indicato all'articolo 15 comma 3<sup>6</sup> della IED, l'Autorità Competente fissa VLE che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i BAT-AELs che sono giuridicamente vincolanti.

I BAT-AELs definiti come intervallo, sono stabiliti durante il processo di Siviglia<sup>7</sup> che porta alla definizione del BRef di settore.

L'EIPPCB e il TWG devono determinare i livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) e altri livelli di

---

<sup>1</sup> si veda Annex 1

<sup>2</sup> si veda Annex 1

<sup>3</sup> si veda Annex 1

<sup>4</sup> si veda Annex 1

<sup>5</sup> si veda Annex 1

<sup>6</sup> si veda Annex 1

<sup>7</sup>si veda Annex 2

prestazioni ambientali associate alle BAT (BAT-AEPL) e ciò richiede che siano messi a disposizione, durante lo scambio di informazioni, dati sufficienti e aggiornati su tutti i parametri rilevanti.

In quest'ottica, il supporto del sistema agenziale alle AA.CC. istituzionalmente impegnato in attività istruttorie e /o di controllo delle AIA, si configura come utile se non necessario unitamente alla più ampia partecipazione al processo di Siviglia del comparto industriale e zootecnico italiano assoggettato ad AIA per rappresentare, al "Technical Working Group" i cicli produttivi, le BAT applicate e i dati risultanti dal monitoraggio delle emissioni e in generale la realtà industriale italiana nel settore oggetto di revisione



# 1: OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

*Come indicato nella Decisione 2012/119/UE “Lo scopo di un BREF è definire le migliori tecniche disponibili e limitare le disparità a livello dell’Unione relativamente al livello di emissioni delle attività industriali. I BREF devono fornire informazioni alle autorità competenti degli Stati membri, agli operatori industriali, alla Commissione e al pubblico in generale su ciò che le BAT e le tecniche emergenti rappresentano per le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2010/75/UE. Il processo di determinazione delle BAT e delle tecniche emergenti deve essere trasparente, obiettivo e basato sulle informazioni economiche e tecniche attendibili. Un BREF dovrebbe anche stimolare il miglioramento delle prestazioni ambientali in tutta l’Unione.”*

Inoltre, la Decisione 2012/119/UE invita gli Stati membri a disporre di un sistema di qualità che comprenda, tra gli altri punti indicati nel capitolo 6 “Assicurazione della qualità dell’elaborazione e del riesame dei BREF”, metodi e procedure.

Il presente documento intende mettere in luce le differenze tra le modalità di coinvolgimento del sistema agenziale nel processo ascendente per la predisposizione dei BREF nelle varie Regioni italiane e proporre una procedura concordata dal SNPA per l’espressione dei contributi eventualmente richiesti dalle AA.CC in modo tale da disporre di un metodo di lavoro omogeneo

Inoltre, si suggeriscono criteri per l’uniforme acquisizione dei dati di monitoraggio; tali approcci oltre ad uniformare le informazioni necessarie per la valutazione dei documenti europei e per la stesura delle proposte e commenti richiesti durante il processo ascendente, permetterebbero una raccolta di dati secondo modalità omogenee e il loro utilizzo in maniera più efficace per elaborare e confrontare l’impatto di installazioni ricadenti nella stessa categoria, ma presenti in territori regionali differenti e per orientare politiche nazionali e/o regionali di settore.

## 2: DEFINIZIONI

L'articolo 3 della IED, rispettivamente ai punti 4, 10,11, 12,13

- emissione: “lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno”;
- migliori tecniche disponibili: “la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impraticabile, a ridurre le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso:
  - a) per «tecniche» sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’installazione;
  - b) per «tecniche disponibili» le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente attuabili nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
  - c) per «migliori», si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;
- documento di riferimento sulle BAT: “un documento risultante dallo scambio di informazioni organizzato a norma dell’articolo 13 elaborato per attività definite e che riporta, in particolare, le tecniche applicate, i livelli attuali di emissione e di consumo, le tecniche considerate per la determinazione delle migliori tecniche disponibili nonché le conclusioni sulle BAT e ogni tecnica emergente, con particolare attenzione ai criteri di cui all’allegato III”;
- conclusioni sulle BAT: “un documento contenente le parti di un documento di riferimento sulle BAT riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito”;
- livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili: “intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell’ambito di condizioni di riferimento specifiche”.

Sono inoltre di seguito riportate alcune esplicitazioni di termini utilizzati nel linguaggio tecnico. e indicate nella Decisione 2012/119/UE:

- BRefs verticali: documenti di riferimento limitati a questioni legate a particolari attività industriali; possono comprendere informazioni sulle tecniche che possono aiutare i gruppi di lavoro a desumere BAT per altri settori;
- BRefs orizzontali: documenti di riferimento che possono trattare questioni intersettoriali, includono informazioni di carattere generico che possono essere utilizzate in molte attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva in questione.
- Documento di orientamento: documento che può sostituire alcuni BREF orizzontali;

- Comitato articolo 75 IED: il comitato è un organismo istituito dall'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva sulle emissioni industriali per assistere la Commissione nell'elaborazione degli atti di esecuzione. In particolare, il Comitato 1) vota sulla procedura per la raccolta dei dati e la redazione dei documenti di riferimento sulle BAT e 2) adotta formalmente le conclusioni sulle BAT. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.
- Forum IED Articolo 13: Il Forum IED Articolo 13 è il gruppo formale di esperti istituito dalla Decisione della Commissione (2011/C 146/03) ai sensi della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Il forum sovrintende allo scambio di informazioni sui documenti di riferimento sulle BAT ed è composto da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, dell'industria e delle organizzazioni non governative per l'ambiente. Ha un ruolo cruciale nel fornire un parere sul programma di lavoro dell'Ufficio europeo IPPC e sul contenuto proposto della bozza finale dei documenti di riferimento sulle BAT (BREF). Il parere del forum sul contenuto dei BREF deve essere reso pubblico dalla Commissione e deve essere preso in considerazione dal comitato dell'articolo 75 dell'IED quando adotta le conclusioni sulle BAT.
- KoM – Kick of Meeting: la riunione introduttiva del TWG
- KEI: Key Environmental issues. Principali problematiche ambientali affrontate nel BRef oggetto di revisione. I KEI vengono individuati nel KoM e sono oggetto della raccolta dati.
- FM – final meeting: riunione finale dove si discute l'ultima versione del documento
- D1-D2 FD: draft del BREF nelle sue varie fasi; 1, 2 sono le versioni, mentre FD è la versione finale.
- Call for Initial Position: Documento redatto dall'IPPC bureau per indicare gli auspici e gli obiettivi per il BREF in revisione.
- BP- background paper: documento che include e analizza le osservazioni ai commenti ricevuti sul documento "Call for Initial Position" motivandone l'eventuale esclusione del BREF.
- Fase ascendente: l'iter che conduce, dall'apertura dei lavori per un nuovo BREF o per la sua revisione sino alla pubblicazione in GUUE;
- Fase discendente: l'applicazione delle BAT conclusion all'installazione, generalmente indirizzi da applicare nell'ambito dei riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- Agenzie territorialmente competenti: si intendono tutte le Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente.
- BATIS: Best Available Techniques Information System. Portale, presente all'interno del sito istituzionale della commissione europea, dedicato alla condivisione dei dati e delle comunicazioni relative alle revisioni dei BREF

### 3: L'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI COINVOLTI

EIPPCB guida e coordina il processo di Siviglia da oltre 20 all'interno del JRC. Durante tutte le fasi di revisione di un BREF, l'EIPPCB gestisce la revisione sia dal punto di vista amministrativo che tecnico,

Per ogni BREF, l'EIPPCB istituisce un gruppo di lavoro tecnico (TWG) per effettuare lo scambio di informazioni sulle BAT. Un TWG di solito è composto da 100 a 200 esperti.

L'EIPPCB organizza i lavori del TWG, favorisce lo scambio di informazioni, effettua un'analisi scientifica e tecnica della grande quantità di informazioni scambiate, redige il BREF e propone soluzioni di compromesso su questioni in cui le opinioni dei membri del gruppo di lavoro tecnico differiscono da l'un l'altro. L'EIPPC agisce come un organismo neutrale, tecnicamente competente e permanente per tutti i TWG.

L'EIPPCB, inoltre, condivide con il TWG documenti, informazioni e la programmazione degli eventi. Questo avviene attraverso il portale di riferimento per il processo di Siviglia, il BATIS, un'applicazione software basata su Internet istituita per facilitare lo scambio di informazioni sulle BAT e il processo interno svolto nell'ambito dell'EIPPCB per redigere o riesaminare i BREF.

La procedura utilizzata per elaborare o rivedere un BREF comprende alcune riunioni plenarie di gruppi di lavoro tecnici, riunioni di sottogruppi, visite agli impianti e la presentazione di bozze di BREF per commenti. Un'analisi completa di tutte le fasi di revisione di un BREF è presente all'interno dell'ANNEX 1.

Le modalità pratiche per lo scambio di informazioni sono stabilite nella decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.

Una volta finalizzato, ciascun BREF viene presentato formalmente dall'Ufficio europeo IPPC al forum istituito dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva sulle emissioni industriali 2010/75/UE, che è un gruppo di esperti composto da rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e non organizzazioni governative che promuovono la protezione dell'ambiente. Successivamente, le conclusioni sulla BAT sono approvate dal Comitato dell'articolo 75 IED e pubblicate come Decisioni di attuazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per ogni settore, un gruppo di lavoro ad hoc all'interno del EIPPCB aggiorna le norme vigenti, dopo un esame approfondito di tutti i dati raccolti relativamente ai processi e tecnologie di ultima generazione.

Il sito Internet dell'EIPPCB (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu>) costituisce il principale strumento per la diffusione dei BREFs e delle bozze dei BREFs. Il sito Internet contiene:

1. informazioni generali sulla direttiva 2010/75/UE e sull'EIPPCB;
2. accesso ai BREFs adottati e informazioni sul loro stato (per esempio, adottato, in fase di riesame);
3. accesso a bozze formali e testi completi dei BREFs;

4. accesso alle BAT conclusioni pubblicate sulla Gazzetta ufficiale Europea
5. accesso a documenti di orientamento dei comitati;
6. pareri e documenti del forum;
7. notifica di eventi e di riunioni dell'EIPPCB;
8. indicazioni dei programmi di lavoro dell'EIPPCB riguardanti l'elaborazione e il riesame dei BREFs;
9. informazioni relative alle opportunità di occupazione nell'EIPPCB;
10. accesso allo spazio di lavoro elettronico del sistema BATIS per i membri del gruppo di lavoro tecnico e del forum.

### 3.1 RUOLI E COMPETENZE

**MASE** (già MiTE e MATTM)- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Principali compiti in relazione alle attività di cui alle presenti Linee Guida:

- coordina il coinvolgimento delle AA.CC. in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni
- coinvolge le AA.CC. per il tramite delle Regioni per la compilazione dei questionari conoscitivi che il TWG
- convoca la riunione di coordinamento per approvare le osservazioni unificate pervenute dalle varie AA.CC. da inviare al TWG

**TWG** - Technical Working Group

Principali compiti in relazione alle attività di cui alle presenti Linee Guida:

Provvede a:

- individuare ed elencare i dati nuovi/aggiornati e gli aspetti fondamentali pertinenti per la deduzione o l'aggiornamento delle conclusioni sulle BAT per il settore interessato;
- raccogliere attivamente informazioni economiche e tecniche importanti per l'elaborazione/il riesame di un BREF, compresi in particolare dati nuovi/aggiornati sui livelli di emissione e di consumo delle installazioni oggetto del BREF;
- verificare la qualità dei dati e delle informazioni raccolti prima di trasmetterli all'EIPPCB, in particolare i dati contenuti nei modelli/questionari compilati utilizzati per raccogliere informazioni specifiche su impianti o installazioni;
- individuare e stabilire contatti/reti con membri diversi da quelli dei gruppi di lavoro tecnici (per esempio, gruppi di esperti, autorità competenti, operatori o gruppi di operatori, gruppi nazionali) per acquisire ulteriori esperienze da condividere con il resto del gruppo di lavoro e con l'EIPPCB.

**SNPA** - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente: Sistema a rete che coinvolge ISPRA, 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA).

Principali compiti in relazione alle attività di cui alle presenti Linee Guida:

- attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e

diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

- attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema SNPA esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale;
- segnala al MASE e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi istituzionali;
- provvede alla produzione di documenti, prevalentemente Linee Guida o Report, pubblicati sul sito del Sistema.

#### **ISPRA- Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale**

In forza di un Accordo con MiTE, ISPRA assicura il supporto tecnico-scientifico alla Direzione Generale CreSS del Ministero in riferimento al cosiddetto "processo di Siviglia" (ovvero alla predisposizione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili -BREF-, presso la DG Ricerca della Commissione UE, attraverso gruppi di lavoro che coinvolgono esperti degli Stati membri, delle associazioni industriali, delle NGO,) anche tramite il coordinamento tecnico-scientifico dei contributi del sistema agenziale;

Nello specifico, la nuova segreteria di coordinamento IED istituita presso ISPRA opera in ottica che prevede il coinvolgimento della rete di esperti SNPA, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo la rappresentazione della realtà industriale del territorio in sede comunitaria.

A richiesta del MASE, la segreteria IED con l'eventuale supporto delle Agenzie territorialmente competenti (AA.CC.):

- fornisce supporto DIRETTO al TWG durante tutte le fasi di revisione dei BREF (fase ascendente);
- può anche fornire supporto INDIRETTO, se opportunamente attivato dalle AA.CC.(che nel caso specifico si intendono le Agenzie territorialmente competenti), a loro volta direttamente coinvolte dal MASE per supportare le attività di revisione del BREF;
- può richiedere alle ARPA/APPA la collaborazione e partecipazione alle attività previste nella fase ascendente dei BREF;
- di concerto con le Agenzie territorialmente competenti valuta le proposte del TWG da sottoporre successivamente a convalida come indicato nel questionario di raccolta dati.

#### **Autorità Competenti (AA.CC)**

Principali compiti in relazione alle attività di cui alle presenti Linee Guida:

- vengono interpellate dal MASE in ciascuno dei punti precedentemente individuati;
- possono richiedere il supporto delle Agenzie territorialmente competenti per le attività;
- possono richiedere il supporto di ISPRA;
- interessano i Gestori che intendono partecipare al processo di acquisizione di dati/elementi informativi sito-specifici afferenti al BREF in lavorazione;
- si occupano della raccolta e validazione degli elementi informativi inseriti nei singoli questionari conoscitivi redatti dai Gestori che partecipano alla raccolta dati sul modello predisposto dal gruppo di lavoro (TWG) europeo;
- raccolgono osservazioni (provenienti o elaborate congiuntamente alle Agenzie in base

all'organizzazione e agli accordi intrapresi tra singola Agenzia e A.C.) al DRAFT ed al Final DRAFT predisposto dal TWG.

### **Agenzie territorialmente competenti (ARPA /APPA)**

Principali compiti in relazione alle attività di cui alle presenti Linee Guida:

- forniscono supporto ad ISPRA o direttamente alle AA.CC sulle attività di revisione dei BREF;
- a seconda degli accordi intrapresi tra singola Agenzia e Amministrazione Competente, congiuntamente alla rispettiva A.C. oppure in autonomia fornisce contributo alle elaborazioni richieste dal TWG.

### **3.2 L'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL MASE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI**

A seguito dell'attivazione del TWG, ai sensi della legislazione italiana, il MASE, quale autorità competente ai sensi della legislazione nazionale vigente, coordina e assicura la partecipazione dell'Italia al processo di Siviglia, anche attraverso il coinvolgimento delle AA.CC. in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.

In particolare, vengono richieste alle AA.CC.:

- Supporto nella fase di raccolta dati e compilazione dei questionari. Nello specifico, avviene attraverso la compilazione di questionari conoscitivi sito-specifici, secondo il format predisposto dal TWG, a cura dei Gestori che intendono partecipare al processo di acquisizione dati, in particolare, nella verifica dei dati prestazionali riconducibili al Piano di Monitoraggio previsto dalle AIA;
- le osservazioni al Draft predisposto dal TWG a seguito dell'analisi delle informazioni di cui al punto precedente inviate da ciascuno stato membro;
- le osservazioni al Final Draft predisposto dal TWG a seguito dell'analisi delle osservazioni di cui al punto precedente pervenute da ciascuno stato membro.

Il BREF fornisce informazioni sulle principali tecniche prese in considerazione dal TWG per la determinazione delle BAT e sui motivi delle conclusioni sulle BAT cui è giunto lo stesso. Pertanto, l'iter di elaborazione del BREF risulta determinante ai fini della derivazione dei contenuti puntuali della prevista sezione sulle BAT conclusioni che riportano i cogenti BAT-AELs e che costituirà, in seguito, uno specifico documento di riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea

Le AA.CC. vengono interpellate dal MASE nelle fasi precedentemente individuate in modo tale da sottoporre all'attenzione dell'EIPPCB un quadro complessivo il più possibile rappresentativo della realtà produttiva, emissiva e tecnologica nazionale.

Il MASE demanda alle AA.CC. le azioni di verifica e validazione degli elementi informativi inseriti nei singoli questionari conoscitivi redatti dai Gestori che partecipano alla raccolta dati, che devono essere effettuate coerentemente con le vigenti condizioni autorizzative pertinenti. Il MASE, infine, valida l'adeguatezza dei questionari all'esercizio di raccolta dati e ne invia due copie all'EIPPCB, una contenente dati confidenziali viene messa a disposizione solo dell'EIPPCB e degli stati membri, l'altra epurata da informazioni sensibili viene condivisa anche con organizzazioni industriali e non governative.

Per la rilevanza che tale fase rappresenta, si auspica una collaborazione con le Agenzie territorialmente competenti, qualora richiesta come supporto alla predisposizione/verifica/validazione dei dati richiesti, in modo

tale da predisporre un quadro rappresentativo delle installazioni IPPC italiane e una prima verifica delle condizioni tecnologiche ed emissive in cui operano le installazioni soggette ai singoli BREF.

Per uniformare la modalità operativa di ISPRA e delle Agenzie territorialmente competenti, è stata predisposta una procedura riportata al successivo paragrafo 5.



## 4: ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE ALLA FASE ASCENDENTE

Il MASE coinvolge le AA.CC. per il tramite delle Regioni in tutte le fasi già elencate nel precedente capitolo: In particolare, vengono richieste:

- le installazioni che intendono partecipare al processo di acquisizione di dati/elementi informativi sito-specifici afferenti al BREF in lavorazione nonché la raccolta e validazione dei questionari compilati dalle aziende sul modello predisposto dal gruppo di lavoro (TWG) europeo;
- le osservazioni al Draft predisposto dal TWG a seguito dell'analisi delle informazioni di cui al punto precedente inviate da ciascuno stato membro;
- le osservazioni al Final Draft predisposto dal TWG a seguito dell'analisi delle osservazioni di cui al punto precedente pervenute da ciascuno stato membro.

Le AA.CC possono richiedere il supporto delle Agenzie territorialmente competenti per le attività indicate. Il MiTE, come descritto in premessa, ha stipulato con ISPRA specifici accordi di collaborazione per il supporto tecnico scientifico al processo di Siviglia. L'istituto, a tal fine, può richiedere la collaborazione e la partecipazione delle ARPA/APPA garantendo il raccordo funzionale ed operativo dei relativi contributi a supporto del MASE in tutte le fasi del processo.

Pertanto, le Agenzie possono rivestire il duplice ruolo di supporto ad ISPRA e alle AA.CC che forniscono 2 contributi separati al Ministero.

Qualora ISPRA e/o l'A.C richieda il supporto delle Agenzie territorialmente competenti è necessario tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- attenzionare il campo di applicazione e identificare le installazioni presenti sul territorio oggetto del BREF;
- predisporre le informazioni di base in merito all'attività di ciascuna installazione (ad esempio il tipo di processo di produzione, le condizioni operative ecc);
- rendere fruibili almeno i seguenti dati:
  - di processo (capacità produttiva, consumi energetici, consumi idrici); di monitoraggio per le varie emissioni (parametri, frequenze di monitoraggio prescritte, valori riscontrati nell'autocontrollo); limiti attuali prescritti
  - tecniche utilizzate ("candidate" BAT);
  - età dell'installazione;
- rispettare i tempi indicati nelle note del MASE in quanto non sono indicativi ma cogenti: a riguardo si ricorda che "Le informazioni presentate dopo i termini stabiliti non possono essere prese in considerazione", pertanto informazioni inviate oltre la deadline europea porterebbero al rigetto delle osservazioni inviate.

In alcuni casi, le informazioni commerciali riservate e le informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza possono tuttavia essere necessarie/utili per le valutazioni dell'EIPPCB riguardanti, per esempio, i costi o il volume di produzione. Quando si inviano le informazioni deve essere chiaramente indicato se le

informazioni presentate all'EIPPCB sono considerate informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza e pertanto ai sensi del diritto della concorrenza non vanno riportate nel BREF. Il periodo in cui viene definita la bozza di questionari per la raccolta dati è il momento in cui si deve discutere quali informazioni sono necessarie, l'eventuale livello di riservatezza dei dati richiesti e le modalità di trattamento delle informazioni commerciali potenzialmente riservate, delle informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza, di questioni relative ai conflitti di interessi.

In questo caso il supporto al MASE non si limita alla sola valutazione delle bozze di revisione e all'attività di raccolta dati, ma si estende a tutte le fasi del processo di Siviglia. A scopo esemplificativo ma non necessariamente esaustivo si riportano alcune attività tipicamente presenti all'interno del processo di Siviglia e per le quali potrebbe essere richiesto un contributo:

- "Call for IP's": Nel caso del riesame di un BREF, nel momento in cui viene riattivato un gruppo di lavoro tecnico, i membri del forum sono chiamati a nominare il proprio o i propri rappresentanti per tale gruppo e i membri del gruppo di lavoro tecnico ricevono la richiesta di fornire un elenco di «auspici» o posizioni iniziali (IP's), che viene utilizzato per organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva.
- Valutazione del BP preliminare al KOM : il Background Paper (BP) viene solitamente rilasciato dal EIPPCB a seguito dell'analisi dei documenti di auspicio inviati dagli stati membri
- Partecipazione al Kick-off Meeting: Nel riesame di un BREF l'elenco degli auspici costituisce la base sulla quale organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva (KoM). Il KoM affronta in particolare e raggiunge conclusioni sugli argomenti già presentati nel documento "Call for IP's".
- Valutazione del BP preliminare al FM: Le principali questioni da discutere nella riunione finale del gruppo di lavoro tecnico e le proposte dell'EIPPCB sono illustrate in un documento di riferimento dettagliato distribuito al gruppo di lavoro tecnico almeno quattro settimane prima della riunione
- Partecipazione al Final Meeting: Il FM del gruppo di lavoro tecnico è destinato a risolvere le questioni ancora in sospeso al fine di concludere le discussioni tecniche in seno al gruppo. La riunione finale affronta in particolare gli argomenti di seguito elencati raggiungendo conclusioni in merito:
  - 1) il contenuto e la struttura delle conclusioni sulle BAT;
  - 2) eventuali modifiche del contenuto dei capitoli intitolati del BREF intitolati «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT» e «Tecniche emergenti»;
  - 3) questioni da menzionare nella sezione del BREF intitolata «Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori» del BREF

Nella riunione finale del gruppo di lavoro tecnico l'obiettivo è giungere a conclusioni con il consenso dei membri del gruppo di lavoro tecnico presenti. In caso di opinioni dissenzienti adeguatamente fondate, si procede alla loro registrazione.

- Punti di dissenso (o Split View): Le BAT e i livelli di prestazioni associati vengono definiti dall'EIPPCB sulla base delle informazioni disponibili al momento della distribuzione della bozza al gruppo di lavoro tecnico per la sua riunione finale. Tali informazioni possono includere proposte specifiche per le BAT o i livelli di prestazioni ambientali associati ricevute dal gruppo di lavoro tecnico.

A questi andrebbero aggiunti anche eventuali workshop organizzati su tematiche rilevanti nell'ambito del BREF oggetto di revisione o organizzati per presentare i risultati della raccolta dati.

#### 4.1 ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI SITO-SPECIFICI ATTRAVERSO QUESTIONARIO CONOSCITIVO DEDICATO

Il §5.2 e il §5.4 della Decisione 2012/119/UE indicano i principi generali applicati dai membri del gruppo di lavoro tecnico per la raccolta e la trasmissione dei dati; in particolare “i membri dei gruppi di lavoro tecnici devono quindi fornire informazioni (soprattutto i dati sui consumi e sulle emissioni) almeno fino al livello di attività/impianto/installazione”

È pertanto indispensabile che i membri del gruppo di lavoro tecnico forniscano all'EIPPCB serie di dati complete almeno a livello di impianto.

I dati trasmessi devono essere accompagnati da chiare indicazioni del fatto che si riferiscano o meno a condizioni di esercizio normali o a condizioni di esercizio diverse da quelle normali (come le operazioni di avvio e di arresto, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto) [Punto 4) 5.2]

Devono essere fornite le informazioni provenienti dalle installazioni ritenute più efficienti (per quanto riguarda l'ambiente considerato nel complesso). Per tali installazioni, le informazioni di cui alla sezione 5.4 devono includere dati sufficienti per consentire di comprendere il modo in cui è stato ottenuto un alto livello di prestazioni ambientali. Ciò non significa che debbano essere raccolte e presentate soltanto le informazioni sugli impianti più efficienti. Per l'aggiornamento del capitolo 3 del BREF intitolato «Livelli attuali di emissione e di consumo» (cfr. sezione 2.3.6) è necessario che siano presentate informazioni sui vari livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo nel complesso e per i suoi processi secondari. [5.2.1 4 capoverso]

Le informazioni trasmesse devono essere sufficientemente dettagliate in modo da consentire la valutazione e il confronto con altri dati e in definitiva l'utilizzo per le conclusioni sulle BAT (cfr. capitolo 3). Sebbene lo scambio di informazioni si concentri sui dati misurati disponibili, si raccomanda di tenere conto del sistema di valutazione della qualità dei dati di cui all'appendice I per garantire la qualità dei dati esaminati.

I dati forniti, in particolare quelli sulle emissioni e i consumi, devono riguardare anni recenti.

Tutte le cifre devono essere fornite in unità SI <sup>8</sup> o in unità comunemente utilizzate nel settore interessato e concordate dal gruppo di lavoro tecnico preferibilmente nella riunione introduttiva. [5.2.3]

Quando si inviano le informazioni deve essere chiaramente indicato se le informazioni presentate all'EIPPCB sono considerate informazioni commerciali riservate o informazioni sensibili ai sensi del diritto della concorrenza e pertanto non devono essere riportate nel BREF e deve essere fornita la motivazione/justificazione del carattere riservato/sensibile delle informazioni. [§5.3 3° capoverso]

Nello specifico, durante la raccolta delle informazioni e compilazione dei questionari, vengono richiesti i dati operativi e relativi alle prestazioni ambientali necessari per i capitoli dei BREF intitolati “Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT” e “Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT)”.

Si ricorda che l'invio dei dati deve essere il più possibile rappresentativo della situazione attuale e che ciò non è sinonimo del più alto livello di prestazione ambientale <sup>9</sup>.

In particolare, i principali tipi di dati sulle prestazioni ambientali e di dati operativi richiesti sono definiti nei

<sup>8</sup> Sistema Internazionale

<sup>9</sup> §5.2.1 *ciò non significa che debbano essere raccolte e presentate soltanto le informazioni degli impianti più efficienti*

questionari elaborati per i diversi settori, e sono relativi generalmente ai seguenti aspetti<sup>10</sup>:

- Informazioni generali sull'installazione: Vengono raccolte le informazioni generali sullo stabilimento e i dati relativi ai processi produttivi presenti all'interno dell'installazione. Solitamente queste informazioni sono accompagnate da informazioni complementari come ad esempio la tipologia di combustibile.
- consumi di materie prime, ausiliarie e chimiche. Nei questionari per la raccolta dati vengono acquisite informazioni in merito ai consumi di materie prime e ausiliarie. Queste di solito sono accompagnate da informazioni relative alle sostanze chimiche pericolose presenti.
- Consumo di acqua: distinguendo tra l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo, indicandone la fonte, l'eventuale riutilizzo, l'eventuale trattamento in fase di emungimento, le tecniche utilizzate per ridurne il consumo;
- Consumo e produzione di energia: indicando il tipo e la quantità di combustibile/energia utilizzati nei processi pertinenti, l'eventuale recupero. Per la raccolta e la comunicazione dei dati relativi all'energia, deve essere preso in considerazione il documento di riferimento sulle BAT relativo all'efficienza energetica<sup>11</sup>
- emissioni in acqua distinguendo tra l'acqua di raffreddamento e l'acqua di processo, indicandone l'eventuale riutilizzo e in quale misura, quantità scaricata, il flusso e la temperatura dell'acqua di raffreddamento scaricata, se nell'installazione viene raccolta e trattata l'acqua piovana e in quale misura, i livelli di emissione [come concentrazioni e/o carichi (specifici)] degli inquinanti scaricati per ogni flusso di acque reflue considerato e se le acque reflue vengono scaricate direttamente o indirettamente nelle acque riceventi previo oppure senza trattamento (in questo caso devono essere indicate le tecniche);
- emissioni in aria i livelli di emissione [come concentrazioni e/o carichi (specifici definendo il prodotto cui si fa riferimento)] degli inquinanti emessi previo oppure senza trattamento distinguendo tra emissioni convogliate (per esempio, mediante camini) ed emissioni non convogliate (per esempio, diffuse/fuggitive) e indicando le Condizioni di riferimento (per esempio, i dati sulle concentrazioni fanno riferimento alle emissioni gassose secche — in caso contrario, lo si deve indicare — e viene menzionato il contenuto di ossigeno di riferimento, se del caso)
- residui/rifiuti tipi e quantità di residui/rifiuti (per esempio, fanghi) prodotti/generati dall'attività, Un'indicazione delle tecniche utilizzate (fra cui la tecnologia utilizzata e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, funzionamento e chiusura delle installazioni) per evitare la produzione di residui/rifiuti o, se ciò non è fattibile, per ridurla.
- Odori e Rumore: nei questionari vengono raccolti i dati relativi alle fonti di emissioni sonore, ai loro livelli di emissione e al loro monitoraggio. Informazioni analoghe vengono raccolte per gli odori.
- Economia Circolare e Decarbonizzazione: recentemente, nelle raccolte dati per la revisione dei BREF avviate negli ultimi anni vengono richiesti anche i dati relativi al riutilizzo di materia e alla decarbonizzazione, con particolare riferimento alle tecniche applicate e ai quantitativi emessi.

I dati presentati devono tenere conto dei criteri indicati al § 5.4.7 della Decisione 2012/119/UE e in particolare:

<sup>10</sup> Vedi §5.4 della Decisione 2012/119/UE

<sup>11</sup> §5.4.2.4 della Decisione 2012/119/UE che rimanda al BREF sull'efficienza energetica (Energy Efficiency – ENE)

la fonte delle emissioni (es reattore, forno, ...) e il modello di emissioni<sup>12</sup> come indicato al §5.4.7.3; La frequenza di misurazione/campionamento/monitoraggio, il periodo medio utilizzato per comunicare i dati e il tipo di metodo di monitoraggio usato (per esempio, misurazione diretta, misurazione indiretta, bilancio termico/di massa, fattori di emissione), incertezze di misurazione/campionamento/monitoraggio, la fonte dei dati<sup>13</sup>; il periodo durante il quale i valori sono stati raccolti e ne è stata calcolata la media (oraria, giornaliera, mensile, annuale), le condizioni di esercizio (normali o diverse da quelle normali – NOC & OTNOC).<sup>14</sup>

#### 4.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI AUSPICI E DEL BACKGROUND PAPER

Preliminarmente al KOM i membri del gruppo di lavoro tecnico ricevono la richiesta di fornire un elenco di «auspici» o posizioni iniziali (IP's), che viene utilizzato per organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva. Gli auspici riguardano solitamente gli aspetti più importanti come quelli relativi a:

- ambito di applicazione e struttura del BREF.
- BAT o livelli di prestazioni ambientali associati alle BAT mancanti, obsoleti, incompleti o poco chiari.
- tipo e formato dei dati specifici dell'impianto o dell'installazione che devono essere raccolti ai fini del riesame.
- aggiornamento dell'intervallo di livelli di emissione e di consumo attualmente osservati per il processo (o i processi) nel complesso e i relativi sottoprocessi e indicazione delle tecniche utilizzate.
- nuove «tecniche da considerare per la determinazione delle BAT» e «tecniche emergenti» e processi nuovi, la cui attuazione comporterebbe benefici ambientali e/o economici per il settore interessato.

Le posizioni degli stati membri sulle tematiche elencate vengono quindi raccolte, analizzate e commentate dall'EIPPCB nel documento denominato "Background Paper".

Anche sul BP i membri del TWG vengono chiamati a esprimere la loro posizione iniziale preliminarmente al KoM anche al fine di creare un quadro generale sulle posizioni di tutti gli stati membri su tutte le tematiche analizzate, Quadro che verrà poi presentato nel KoM e tenuto in considerazione nella definizione dei "Key Environmental Issues".

Analogamente, preliminarmente al Final Meeting viene rilasciato un BP. Il documento include almeno una valutazione delle principali osservazioni ricevute. L'EIPPCB inoltre nello stesso documento fornisce inoltre al gruppo di lavoro tecnico almeno l'ultima versione dei capitoli del BREF intitolati «Livelli attuali di emissione e di consumo», «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT» e «Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)»;

#### 4.3 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLE BOZZE DI REVISIONE

Le bozze formali di un BREF nuovo o riesaminato, come previsto nella sezione 1.2.4 della decisione 2012/119/UE, comprendono tutte le parti indicate nella sezione 2.3 della stessa decisione, con la possibile eccezione del capitolo del BREF intitolato «Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT)» e della sezione del BREF intitolata «Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori».

<sup>12</sup> § 5.4.7.1 della Decisione 2012/119/UE

<sup>13</sup> §5.4.7.2 della Decisione 2012/119/UE

<sup>14</sup> §5.4.7.3 della Decisione 2012/119/UE

Una bozza formale, che non è la bozza formale finale, è accompagnata da una valutazione di almeno tutte le principali osservazioni presentate riguardo alla bozza formale precedente. L'EIPPCB fornisce al gruppo di lavoro tecnico le reazioni su tutte le osservazioni trasmesse (di maggiore o minore importanza) prima di presentare il BREF al forum.

Le bozze formali sono distribuite dall'EIPPCB al gruppo di lavoro tecnico allo scopo di sottoporre il documento a un riesame e di raccogliere le informazioni mancanti. All'EIPPCB vengono trasmesse osservazioni entro un termine prestabilito utilizzando formati specifici.

Oltre alle bozze formali di un BREF, e allo scopo di rendere più trasparente il lavoro in corso durante l'elaborazione/il riesame di un BREF, l'EIPPCB può decidere di distribuire una bozza del BREF o parti del BREF come documento di lavoro

per informare e consultare il gruppo di lavoro tecnico qualora i membri decidano di esprimere volontariamente le loro osservazioni

#### 4.4 ATTIVITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI DISSENSO


I membri del gruppo di lavoro tecnico dovrebbero fornire argomenti tecnici, economici e incrociati attinenti al loro caso quando non concordano sulla bozza di conclusioni sulle BAT. Tali argomenti devono essere presentati inizialmente come osservazioni per la bozza formale del BREF entro il periodo di consultazione fissato.

Se alla fine il gruppo di lavoro tecnico non raggiunge un consenso su un argomento, i pareri discordanti e la loro motivazione sono riportati nella sezione «Conclusioni e raccomandazioni per i futuri lavori» del BREF soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni di seguito specificate:

- il parere discordante è basato su informazioni già messe a disposizione dell'EIPPCB nel momento in cui è stata redatta una bozza delle conclusioni sulle BAT per il BREF o è stato espresso entro il periodo di presentazione di osservazioni sulla bozza;
- una valida motivazione a sostegno del punto di dissenso viene fornita dai membri del gruppo di lavoro tecnico interessati.

L'EIPPCB considera valida una motivazione se è fondata su dati o informazioni tecnici, incrociati o economici adeguati pertinenti per la definizione delle BAT. Gli Stati membri, le ONG ambientali o le associazioni industriali che esprimono il punto di dissenso o lo sostengono saranno esplicitamente menzionati nel documento.

Figura 1: Fasi di sviluppo dei BREF e connessioni con i soggetti coinvolti



## 5: PROCEDURA PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE ALLA FASE ASCENDENTE

Premesso quanto riportato nel § 1 Attività di supporto del sistema agenziale alla fase ascendente, qualora l'A.C. richieda il supporto di ISPRA e/o delle Agenzie territorialmente competente si devono tenere conto i seguenti aspetti fondamentali prima di attivare la procedura:

- le informazioni devono essere presentate in inglese;
- le informazioni richieste dal bureau vengono, in ogni fase della revisione, tipicamente fornite per tramite di un template Excel creato ad hoc dalla commissione stessa. Le informazioni richieste sui fogli di calcolo devono essere inserite seguendo le istruzioni fornite della commissione insieme al template.
- tutte le osservazioni presentate in merito ai documenti "Call for IP's", BP e Final Draft devono essere motivate e supportate da dati scientifici di chiara provenienza. Queste osservazioni possono essere integrate anche da allegati tecnici.
- i dati elaborati devono tenere conto del sistema di valutazione della qualità del dato; la Decisione 2012/119/UE e in particolare l'appendice 1 rimanda al documento di riferimento sugli aspetti economici e gli effetti incrociati (ECM), oggi superato, relativamente a questi aspetti, dal documento di riferimento JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations (ROM). La decisione precisa che tutte le cifre devono essere fornite in unità SI o in unità comunemente utilizzate nel settore interessato e concordate dal gruppo di lavoro tecnico preferibilmente nella riunione introduttiva.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, premesso che l'esercizio di raccolta dati deve essere effettuato nel rispetto della confidenzialità dei dati e che i dati sensibili (CBI) sono chiaramente evidenziati all'interno dei questionari e possono essere visionati solo dal bureau e dai rappresentanti degli stati membri, si suggerisce di seguire la seguente procedura per la raccolta dei dati, siano essi necessari per l'emissione di un nuovo BREF che per la valutazione dei draft di un BREF in riesame:

- identificare univocamente le installazioni che partecipano volontariamente alla raccolta dati (n. installazioni, produzioni, decreti/autorizzazioni AIA);
- verifica della rappresentatività delle informazioni inserite. I questionari tipicamente richiedono informazioni in merito a tre anni rappresentativi del processo di produzione.
- verifica della completezza delle informazioni inserite. Alcune installazioni possono essere caratterizzate da più processi produttivi interessati dal BREF in revisione, i dati devono essere distinti per processo. Inoltre, devono essere inseriti singolarmente i dati di ogni camino e ogni scarico nelle apposite schede dedicate.
- verifica di congruenza. I dati devono essere congruenti con le prestazioni previste dall'autorizzazione



integrata ambientale. Nel caso in cui invece il documento inviato sia una bozza di revisione, tenendo in considerazione che solitamente le osservazioni del TWG sulla bozza devono pervenire entro 2/3 mesi, si suggerisce di seguire la seguente procedura:

- rilettura del documento e verifica delle modifiche apportate (solitamente evidenziate con carattere differente) in merito a campo di applicazione e corretta definizione delle installazioni oggetto del BREF (con relative produzioni);
- revisione delle elaborazioni effettuate con la revisione dei paragrafi specifici del FD (ad esempio efficienza energetica, emissioni in acqua);
- proposta di commenti puntuali al FD segnalando eventuali correzioni, aggiunte, delezioni – preferibilmente in inglese.

Le elaborazioni sopra citate possono essere svolte congiuntamente dalle Agenzie con la rispettiva A.C. oppure fornite dalle Agenzie all'A.C. in base all'organizzazione e agli accordi intrapresi tra singola Agenzia e A.C.. Tutte le considerazioni fatte finora valgono in tutte le fasi di revisione del BRef. È importante, tuttavia, tenere in considerazione alcuni aspetti:

- preliminarmente al KoM, verificare che siano stati individuati i “key enviromental issue” che rappresentino realmente una problematica per il settore oggetto di revisione. I KEI sono oggetto della raccolta dati ed è quindi importante anche verificare che questi dati siano a disposizione.
- preliminarmente al FM, verificare che i dati relativi agli stabilimenti italiani siano in linea con i limiti fissati all'interno del BP e della prima bozza. Se così non fosse è importante presentare una richiesta alla commissione argomentata e supportata da dati scientifici. Un discorso analogo vale per le frequenze di monitoraggio o i livelli prestazionali previsti. È importante che le BAT conclusions non si discostino sensibilmente dalla realtà produttiva italiana.

È prassi consolidata che, al termine del processo di interpello da parte del MASE verso le AA.CC., lo stesso convochi una riunione di coordinamento per approvare le osservazioni unificate pervenute dalle varie AA.CC. da inviare al TWG. Sarebbe buona prassi la partecipazione di ISPRA e/o delle Agenzie territorialmente competente a tale riunione con particolare riferimento ai referenti coinvolti dalle rispettive AA.CC./Regioni al percorso ascendente di revisione/costituzione di un Bref.

## 6: APPLICAZIONE DELLE BAT CONCLUSION, LA FASE DISCENDENTE

Ai sensi dell'articolo 13 § 5 e 6 della IED, "decisioni sulle conclusioni sulle BAT sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 75, paragrafo 2. A seguito dell'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 5, la Commissione rende pubblico senza indugio il documento di riferimento sulle BAT e provvede affinché le conclusioni sulle BAT siano rese disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione." La pubblicazione del BREF esclusivamente in inglese avviene sul sito dell'EIPPCB mentre le conclusioni sulle BAT vengono tradotte in tutte le lingue dei paesi membri e pubblicate sulla GUUE.

Ai sensi dell'articolo 21 § 3 della IED come recepito dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, "Entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, relative all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente garantisce che:

- a. tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della presente direttiva, in particolare, se applicabile, dell'articolo 15, paragrafi 3 e 4;
- b. l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata."

Il riesame, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 5 del D.lgs. 152/06, viene avviato d'ufficio dall'A.C.

## 7: DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO

Il GdL ritiene fondamentale la continua e strutturata formazione del personale ispettivo coinvolto di ISPRA e/o delle Agenzie territorialmente competente.

Si ritiene pertanto opportuno che venga istituito un percorso formativo periodico ed organizzato del personale ispettivo di ISPRA e/o delle Agenzie territorialmente competente in merito ai documenti di riferimento pubblicati dalla Commissione Europea in materia di AIA (direttive/regolamenti applicativi/eventuali revisioni della IED, BRef e BAT conclusion).

Ad esempio, SNPA dovrebbe garantire, a seguito della pubblicazione dei documenti di riferimento europei (BRef e Bat conclusion) attività di formazione che potrebbe essere tenuta dalla delegazione italiana che partecipa ai lavori europei e/o da esperti del settore.

L'aggiornamento SNPA potrebbe essere sviluppato in modalità tradizionale in aula o in modalità telematica da remoto per un numero ristretto di persone per ciascuna agenzia (persone "referenti") per una particolare matrice/argomento/disciplina specifica (ad esempio BAT conclusion sulle cartiere, CTE – Centrali TermoElettriche ecc) oppure per argomenti trasversali (ad esempio la revisione della IED o del ROM); a cascata, i "referenti" agenziali potrebbero effettuare eventi formativi interni alla propria agenzia o eventi interagenziali.

La divulgazione e l'aggiornamento avverrà mediante:

1. seminario annuale relativo all'aggiornamento dei BRef in continuità a quello tenutosi in data 21.06.2022;
2. disseminazione delle informazioni sulle revisioni dei singoli BRef.
3. divulgazione in merito alla Revisione della IED, regolamenti attuativi etc.

## 8: FONTI E NORMA

Il sito internet dell'EIPPCB (<http://eippcb.jrc.ec.europa.eu>) costituisce il principale strumento per la diffusione dei BREF e delle bozze dei BREF<sup>15</sup>.

Di seguito si riportano le altre fonti/norme a cui riferirsi:

- Industrial Emissions Directive – Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni
- Conferenza unificata repertorio n. 79 del 27 luglio 2011
- Decisione 2012/119/UE – Decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012 che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
- Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
- Decisione della Commissione 2011/C 146/03 del 16 maggio 2011 che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali

Accordo quadro di cui alla disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 e delle successive disposizioni attuative N.3019 DG del 14-12-2020 e n. 3062 DG del 29/12/2020.

---

<sup>15</sup> Per maggiori informazioni si veda il §4.7.2 della Decisione 2012/119/UE e il sito stesso

## ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

A.C. o AA.CC	Autorità Competente o Autorità competenti
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
ARPA	Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente
APPA	Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente
AUA	Autorizzazione Unica Ambientale
BAT	Best available technique
BAT- AEL	Emission level associated with the BAT
BAT-AEPL	BAT-associated environmental performance level. BAT-AEPLs include BAT-AELs
BATIS	Sistema di informazione sulle BAT
BP	Background Paper
BREF	BAT reference document
d.Lgs	Decreto legislativo
EIPPCB	European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau
EU	European Union
FM	Final Meeting
GDL	Gruppo Di Lavoro SNPA
GUUE	Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
IED	Industrial Emissions Directive
IPPC	Integrated pollution prevention and control
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale
JRS	Joint Research Centre
KoM	Kick of Meeting
MASE	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
MiTE	Ministero della transizione ecologica
NOC	normal operating conditions

OTNOC	other than normal operating conditions
ROM	JRC Reference Report on Monitoring
SNPA	Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che comprende I.S.P.R.A., le A.R.P.A. e le A.P.P.A.
SO	Sottogruppo Operativo
TWG	Technical Working Group (esperti provenienti dagli SM, dall'industria e dalle associazioni)

## ANNEX 1 – IL PROCESSO DI SIVIGLIA

La decisione di elaborare un BREF o di avviarne il riesame è adottata dalla Commissione.

La Commissione organizza e coordina lo scambio di informazioni attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio europeo di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (EIPPCB)<sup>16</sup>.

Il processo di scambio di informazioni stabilito dall'articolo 13 della Direttiva 2010/75/UE tra gli Stati membri, le industrie interessate, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale e la Commissione viene attivato al fine di elaborare, riesaminare e, se necessario, aggiornare i documenti di riferimento sulle BAT, e viene definito «processo di Siviglia» per il fatto che è coordinato dall'EIPPCB la cui sede è a Siviglia, in Spagna.

### SOGGETTI COINVOLTI E LORO FUNZIONI E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Soggetti coinvolti nello scambio di informazioni<sup>17</sup>: stati membri, industrie interessate, organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, Commissione.

Oggetto dello scambio di informazioni<sup>18</sup>: prestazioni, tecniche, uso delle risorse, monitoraggio associato alle tecniche e ai limiti imposti, consumi, processi, emissioni attuali)

Organismi coinvolti dalla Commissione:<sup>19</sup> Comitato, Forum, TWG e EIPPCB. I ruoli rivestiti sono esplicitati nella Decisione 2012/119/UE rispettivamente ai § 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5

### PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE DI UN NUOVO BREF

L'elaborazione di un nuovo BREF avviene principalmente per ampliamento dell'assoggettabilità di attività alla normativa IPPC.

La procedura è la medesima del riesame di un BREF ad eccezione dei seguenti aspetti:

non viene predisposto l'elenco degli auspici;

la mole dei dati e delle informazioni da richiedere e analizzare è maggiore in quanto i processi non sono mai stati analizzati

di norma vengono predisposte 2 bozze formali (D1 e D2) prima del FD presentato al FM dal TWG.

1. EPPPCB avvia i lavori per la predisposizione del nuovo BREF e attiva il TWG nominato dal Forum;
2. EIPPCB convoca e presiede la Riunione introduttiva (KoM) che dovrebbe portare alla definizione delle informazioni da richiedere per la predisposizione del BREF (questionario conoscitivo).

<sup>16</sup> Decisione 2012/119/UE

<sup>17</sup> I soggetti coinvolti vengono indicati all'articolo 13 comma 1 della Direttiva IED

<sup>18</sup> all'articolo 13 comma 2 della Direttiva IED

<sup>19</sup> Vedi annex 4 § 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5

**PRIMO CICLO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI: QUESTIONARIO**

3. il TWG raccoglie e trasmette all'EIPPCB tutte le informazioni ricevute (questionario conoscitivo)
4. EIPPCB elabora le informazioni ricevute e prepara il BP
5. EIPPCB produce una prima bozza formale del BREF (D1) o le parti riesaminate
6. consultazione formale del TWG sul BREF accompagnato dal BP, in particolar modo per i capitoli «Livelli attuali di emissione e di consumo»<sup>20</sup> e «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT<sup>21</sup>», mentre il capitolo intitolato «Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT)»<sup>22</sup> verrà incluso nella prima bozza formale di riesame di un BREF (FD).
7. **Osservazioni del TWG sul D1 per convalidare le informazioni o colmare le carenze.** La tempistica è solitamente definita in 2 mesi, salvo in caso di festività che posticipa il termine a 3 mesi.

Viene pertanto inviato a ciascun stato membro il D1 per la presentazione delle osservazioni che verranno valutate dal TWG ed eventualmente ricomprese nel FD.

8. EIPPCB tiene conto di tutte le osservazioni e informazioni pervenute ed elabora D2 formale accompagnato dal BP
9. **Osservazioni del TWG sul D2 per convalidare le informazioni o colmare le carenze**
10. EIPPCB analizza tutte le informazioni e le osservazioni e redige il documento di valutazione delle principali osservazioni pervenute (BP) e fornisce almeno l'ultima versione del BREF (FD – final draft) per i capitoli «Livelli attuali di emissione e di consumo»<sup>29</sup> e «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT<sup>30</sup>», mentre il capitolo intitolato «Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT)»<sup>31</sup>
11. Riunione finale del gruppo di lavoro (FM - Final Meeting)
12. EIPPCB predispose il FD – Final Draft accompagnato dal BP
13. **Osservazioni del TWG sul FD per convalidare le informazioni**
14. EIPPCB aggiorna il FD con le ultime osservazioni accompagnato dal BP e lo invia al Forum e alla DG Ambiente
15. Il Forum si riunisce ed emette un parere del FD che viene pubblicato on line
16. Il progetto di decisione (conclusioni sulle BAT) viene presentato dalla Commissione al Comitato che esprime parere ai sensi dell'articolo 75 della IED
17. Adozione della decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a seguito del voto politico

**PROCEDURA PER IL RIESAME DI UN BREF<sup>23</sup>**

Il riesame del BREF, secondo la normativa comunitaria, dovrebbe essere svolto ogni 8 anni con l'aggiornamento di capitoli specifici in relazione all'evoluzione tecnologica sia delle tecniche di abbattimento sia dei processi produttivi.

<sup>20</sup> cfr. sezione 2.3.6 della Decisione 2012/119/UE

<sup>21</sup> cfr. sezione 2.3.7 della Decisione 2012/119/UE

<sup>22</sup> cfr. sezione 2.3.8 della Decisione 2012/119/UE

<sup>23</sup> Si veda il capitolo 1 e l'appendice 2 della Decisione 2012/119/UE



Di seguito si riassume la procedura per il riesame del BREF indicando in grassetto le fasi in cui di ISPRA e/o delle Agenzie territorialmente competente potrebbe essere chiamato a supportare le AA.CC..

1. EIPPCB riattiva il gruppo formato da esperti tecnici (TGW), i membri del Forum nominano i propri rappresentanti (TGW)
2. EIPPCB chiede al TWG l'elenco di «auspici»<sup>24</sup> che viene utilizzato per organizzare e strutturare le discussioni nella riunione introduttiva (KoM). Tutte le informazioni che verranno discusse al KoM vengono inviate in anticipo dall'EIPPCB;
3. EIPPCB struttura e stabilisce un elenco consolidato degli auspici;
4. EIPPCB convoca e presiede la Riunione introduttiva (KoM) con TWG dove viene discussa principalmente la lista degli auspici, concordato l'ambito di applicazione del BREF in riesame, i dati da raccogliere e il relativo formato sulla base delle linee guida di cui alla decisione 2012/119/UE capitolo 5 e si raggiungono conclusioni in particolare sugli argomenti elencati al §4.6.2.2 <sup>25</sup>. La riunione introduttiva porta alla definizione delle informazioni da richiedere nel questionario conoscitivo.

#### **PRIMO CICLO DI RACCOLTA DI INFORMAZIONI QUESTIONARIO**

5. il TWG raccoglie e trasmette all'EIPPCB tutte le informazioni ricevute (questionario conoscitivo)
6. EIPPCB elabora le informazioni ricevute e prepara il BP
7. EIPPCB produce una prima bozza formale del BREF (D1) o le parti riesaminate
8. consultazione formale del TWG sul BREF accompagnato dal BP, in particolar modo per i capitoli «Livelli attuali di emissione e di consumo»<sup>26</sup> e «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT<sup>27</sup>», mentre il capitolo intitolato «Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) »<sup>28</sup> verrà incluso nella prima bozza formale di riesame di un BREF (FD).
9. **Osservazioni del TWG sul D1 per convalidare le informazioni o colmare le carenze.** La tempistica è solitamente definita in 2 mesi, salvo in caso di festività che posticipa il termine a 3 mesi. Viene pertanto inviato a ciascun stato membro il D1 per la presentazione delle osservazioni che verranno valutate dal TWG ed eventualmente ricomprese nel FD.
10. EIPPCB tiene conto di tutte le osservazioni e informazioni pervenute ed elabora D2 formale (facoltativo) accompagnato dal BP
11. **Osservazioni del TWG sul D2 per convalidare le informazioni o colmare le carenze**
12. EIPPCB analizza tutte le informazioni e le osservazioni e redige il documento di valutazione delle principali osservazioni pervenute (BP) e fornisce almeno l'ultima versione del BREF (FD – final draft) per i capitoli «Livelli attuali di emissione e di consumo»<sup>29</sup> e «Tecniche da considerare per la determinazione delle BAT<sup>30</sup>», mentre il capitolo intitolato «Conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) »<sup>31</sup>
13. Riunione finale del gruppo di lavoro (FM - Final Meeting)

<sup>24</sup> Gli aspetti definiti nell'elenco degli auspici sono riportati al § 4.6.1 della Decisione 2012/119/UE

<sup>25</sup> Vedi annex 3 o 4 riferimento al §4.6.2.2

<sup>26</sup> cfr. sezione 2.3.6 della Decisione 2012/119/UE

<sup>27</sup> cfr. sezione 2.3.7 della Decisione 2012/119/UE

<sup>28</sup> cfr. sezione 2.3.8 della Decisione 2012/119/UE

14. EIPPCB predispone il FD – Final Draft accompagnato dal BP
15. **Osservazioni del TWG sul FD per convalidare le informazioni**
16. EIPPCB aggiorna il FD con le ultime osservazioni accompagnato dal BP e lo invia al Forum e alla DG Ambiente
17. Il Forum si riunisce ed emette un parere del FD che viene pubblicato on line
18. Il progetto di decisione (conclusioni sulle BAT) viene presentato dalla Commissione al Comitato che esprime parere ai sensi dell'articolo 75 della IED
19. Adozione della decisione relativa alle conclusioni sulle BAT a seguito del voto politico

#### **PROCEDURA COME DA APPENDICE 2 DELLA DECISIONE 2012/119/UE**


Le principali fasi dell'elaborazione e del riesame dei BREF e la relativa durata sono descritte approfonditamente nella Tabella 1 – *principali fasi per l'elaborazione e il riesame dei BREF* della Decisione 2012/119/UE e nell'appendice 2 che si riporta di seguito:

Figura 2: Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame del BREF – Fonte: Decisione 2012/119/UE appendice 2

Appendice 2

PROCEDURA TIPICA PER L'ELABORAZIONE E IL RIESAME DEI BREF

Procedura tipica per l'elaborazione e il riesame dei BREF



## OSSERVAZIONI VALIDE PER L'ELABORAZIONE EX NOVO O IL RIESAME DI UN BREF

EIPPCB modifica, se necessario, il BREF in base alla decisione relativa alle conclusioni sulle BAT, pubblicata il BREF in inglese sul proprio sito internet.

La pubblicazione delle conclusioni sulle BAT in GUUE può avvenire anche alcuni mesi prima della pubblicazione sul sito del BREF. Si ricorda che le conclusioni sulle BAT vengono tradotte in tutte le lingue degli stati membri e che l'adeguamento delle installazioni alle conclusioni sulle BAT deve avvenire entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle stesse sulla GUUE, indipendentemente dalla data di messa a disposizione del BREF.

Il BP è un documento accompagnatorio dei Draft molto importante in quanto riporta, per ciascuna osservazione/modifica presentata dallo stato membro, l'eventuale esclusione corredata dalla motivazione.

La Commissione ha istituito e convoca periodicamente il forum composto da rappresentanti degli SM, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione ambientale. I compiti del forum, tra gli altri, riguardano le linee guida relative all'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e all'assicurazione di qualità, ivi compresa l'adeguatezza del loro contenuto e formato.

L'articolo 75 paragrafo 2 <sup>29</sup>della IED prevede che la Commissione sia assistita da un comitato di regolamentazione composto dai rappresentanti degli stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione che esprime il parere sul progetto presentato

Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione.

Di seguito si riporta l'esempio della time line del BREF FDM.

---

<sup>29</sup> Articolo 75 paragrafo 2 della IED: "Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il termine stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi"

**Figura 3: Punti chiave della procedura espletata per la revisione del BREF Food, Drink and Milk – BREF Food, Drink and Milk****Table 18.1: Key milestones of the FDM review process**

Key milestone	Date
Reactivation of the TWG	16 December 2013
Call for initial positions	16 April 2014
Kick-off meeting	27 to 30 October 2014
Drawing up of questionnaires	December 2014 to April 2015
Information collection	May 2015 to September 2015
Draft 1 of the revised FDM BREF	31 January 2017
End of commenting period on Draft 1 (1 963 comments received)	21 April 2017
Final TWG meeting	14 to 18 May 2018

During the BREF review process, a total of 19 food, drink and milk plants were visited in France, Denmark, Spain, Finland, Belgium and the Netherlands between 2014 and 2017.

In addition, the following events were organised to improve the exchange of information:

- a webinar in December 2014 for the questionnaire development;
- a workshop in March 2015 to finalise the questionnaire;
- a webinar in June 2016 on the data collected via the questionnaires;
- a workshop in October 2017 on the data assessment.

#### Sources of information and information gaps

The main sources of information for the review process were:

- scientific and technical literature;
- 353 filled-in questionnaires from operators of food, drink and milk plants for the various processes;
- additional information from the TWG members;
- 1 963 comments on Draft 1 of the revised BREF;
- information gathered from site visits;
- outcomes of the workshops and of the webinars mentioned above;

In total, approximately 240 documents are referenced in the revised FDM BREF.

## ANNEX 2 – L'ATTIVITA' PREGRESSA DI SUPPORTO DEL SISTEMA AGENZIALE: ESPERIENZE REGIONALI E DI ISPRA

### EMILIA ROMAGNA

ARPAE Emilia-Romagna è coinvolta da parte del Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna nel processo ascendente di costituzione dei BREF secondo lo schema di seguito descritto.

Infatti a seguito di formale richiesta è stata individuata la Direzione tecnica quale soggetto referente per la Regione in tale attività.

La Regione trasmette richiesta alla Direzione Tecnica Arpae che si adopera a definire, per ciascun BREF, un gruppo di lavoro ristretto e dedicato, costituito dagli specialisti di settore provenienti dai Servizi Autorizzazione e Concessione, dai Servizi Territoriali, dai Centri Tematici Regionali, dai Presidi Tematici Regionali, i Servizi dei Sistemi Ambientali.

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione Tecnica, esprime le proprie valutazioni ai documenti, e riportando i dati richiesti secondo i format trasmessi. A seconda della fase di elaborazione della revisione del BRef e dell'oggetto e della natura del contributo richiesto, la Regione può intervenire nelle riunioni e nella fase di raccolta dati del Gruppo di lavoro e richiedere la partecipazione di ARPAE a eventuali riunioni con le Associazioni di categoria.


A seconda dei casi, per un più efficace contributo la DT di Arpae può valutare l'opportunità di suddividere il BRef in parti, in base alle specializzazioni territoriali.

La DT di Arpae ha cura di ricevere i contributi e organizzare in un unico documento le osservazioni rendendole omogenee in modo da trasmetterle entro i termini richiesti al competente Servizio della regione Emilia-Romagna.

I Servizi Autorizzazione e Concessione, collaborano inoltre direttamente con la Regione per l'individuazione delle Aziende da coinvolgere per la partecipazione alla compilazione dei questionari e provvedono alla loro validazione.

La Regione trasmette al MASE i contributi ARPAE, unitamente ai propri, con un unico documento.

Figura 4: Il ruolo di Arpae nel processo ascendente di costituzione dei BREF



### FRIULI-VENEZIA GIULIA

ARPA fornisce i dati degli autocontrolli qualora venga consultata.

**LIGURIA**

ARPA Liguria non viene coinvolta in nessuno dei passaggi di cui alla fase ascendente dei Bref.

**LOMBARDIA**

In Regione Lombardia l'A.C. in materia di AIA è la Provincia/città metropolitana territorialmente competente per tutte le installazioni soggette all'allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/06 ad eccezione degli impianti di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 della LR 26/2003 (impianti per l'incenerimento dei rifiuti urbani, per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

La Regione esercita anche la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale e pertanto è prassi consolidata che l'invio dei dati richiesti dal MASE avvenga mediante essa sentite le varie AA.CC.

Regione Lombardia viene supportata da ARPA sede centrale per la predisposizione delle risposte ai questionari.

La Regione Lombardia talvolta convoca un gruppo di lavoro ristretto per la valutazione dei dati e dei documenti a cui partecipa oltre ad ARPA (sia sede centrale che tecnici esperti del settore presenti nelle sedi dipartimentali) anche i Gestori o le associazioni di categoria qualora le installazioni oggetto di BREF siano in numero considerevole.

La procedura, non in qualità, che viene seguita da ARPA in caso di nuovo/riesame di un BREF è la seguente:

- lettura del documento e identificazione delle installazioni oggetto di BREF mediante l'estrazione dei dati dal data base VISPO IPPC<sup>30</sup> (n. installazioni, produzioni, decreti);
- esportazione dei dati di monitoraggio dei consumi energetici dal data base AIDA<sup>31</sup> e successiva elaborazione;
- identificazione delle installazioni soggette che scaricano in c.i.s. dal data base AIDA<sup>34</sup>
- esportazione dei dati di monitoraggio delle installazioni che scaricano in c.i.s. (parametri, frequenze di monitoraggio, valori riscontrati nell'autocontrollo, limiti attuali) dal data base AIDA<sup>34</sup>
- esportazione dei dati di monitoraggio alle emissioni e successiva elaborazione
- confronto dei dati elaborati con i BAT-AELs proposti e predisposizione della bozza dei commenti;
- partecipazione all'eventuale riunione presieduta da Regione Lombardia con le AA.CC e i Gestori/associazioni di categoria interessati per la condivisione dei commenti da inviare;
- predisposizione con regione Lombardia della proposta di commenti ufficiali puntuali al Draft (file Excel inviato dal MASE) segnalando eventuali correzioni, aggiunte, delezioni – in inglese
- La procedura, anche in questo caso non in qualità, che viene seguita da ARPA in caso di richiesta di supporto alla valutazione del Final Draft - FD è la seguente:
- rilettura del documento e verifica delle modifiche apportate in particolar modo al campo di applicazione: verificare se le eventuali modifiche variano il n. installazioni oggetto del bref (con relative produzioni)
- revisione/aggiornamento delle elaborazioni effettuate a seguito delle eventuali modifiche apportate dal FD

<sup>30</sup> Data base interno dove vengono registrate le verifiche ispettive, caricati i verbali di sopralluogo e le relazioni comprensive dell'inserimento di eventuali criticità e difformità riscontrate.

<sup>31</sup> Data base messo a disposizione dei Gestori per l'inserimento dei dati di monitoraggio prescritti in AIA e visibili all'A.C., al Comune, alla Regione Lombardia e ad altri soggetti con interessi (es. comunità montana, servizio idrico integrato ecc)

- partecipazione all'eventuale riunione presieduta da Regione Lombardia con le AA.CC e i Gestori/associazioni di categoria interessati per la condivisione dei commenti da inviare;
- predisposizione con regione Lombardia della proposta di commenti ufficiali puntuali al FD segnalando eventuali correzioni, aggiunte, delezioni – in inglese
- partecipazione alla riunione di coordinamento a Roma in supporto di regione Lombardia.

### **MOLISE**

L'ARPA Molise non viene coinvolta in nessuno dei passaggi di cui alla fase ascendente dei Bref.

### **PIEMONTE**

In Regione Piemonte l'A.C. in materia di AIA è la Provincia/città metropolitana territorialmente competente per tutte le installazioni soggette all'allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi.

La Regione Piemonte esercita funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale e pertanto è prassi consolidata che l'invio dei dati richiesti dal MASE avvenga mediante la stessa e indirizzata contemporaneamente alle varie AA.CC. e ad Arpa, nell'ambito delle rispettive competenze.

Regione Piemonte viene supportata dal Coordinamento regionale AIA di ARPA Piemonte per la predisposizione delle risposte ai questionari sulla base dell'individuazione di installazioni delle categorie di interesse.

La Regione, inoltre, si pone come raccordo tra il MASE e le aziende che si propongono per la fase ascendente della raccolta dati, relativamente a categorie di attività produttiva di cui all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai fini delle revisioni delle BREF.

In tale fase la Regione Piemonte coinvolge il coordinamento AIA per il confronto e la verifica dei dati proposti dalle stesse aziende.

### **PUGLIA**

In Regione Puglia l'A.C. in materia di AIA è la Regione, per le installazioni di cui alle categorie IPPC 5.2, 5.3, 5.4 di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi e le Province/città metropolitana territorialmente competente per tutte le altre installazioni.

È la Regione Puglia che si occupa della trasmissione dei dati richiesti dal MASE, anche ai fini delle revisioni dei Bref.

### **SARDEGNA**

ARPA Sardegna non viene coinvolta in nessuno dei passaggi di cui alla fase ascendente dei Bref.

### **SICILIA**

ARPA Sicilia è informata dei lavori dal tavolo di coordinamento ex art. 29-quinquies del D.lgs.152/06 ma non è coinvolta a fornire contributi dall'AC nella fase ascendente.

### **TOSCANA**

La Regione Toscana sui BREF oggetto di valutazione richiede sempre una verifica ad Arpat inviando alla Direzione Tecnica e al nostro Settore "Indirizzo tecnico delle Attività" (SITA) una richiesta formale di supporto tecnico.



Tale richiesta viene quindi internamente smistata alle Commissioni Tematiche per le valutazioni sulle matrici di competenza. In particolare, la Commissione Sistemi Produttivi di Arpat provvede ad individuare tra i propri componenti coloro che hanno specifica esperienza sulla tipologia di impianti interessati dal BREF oggetto di valutazione in modo da avere un contributo quanto più possibile autorevole.

La Direzione Tecnica per il tramite del SITA raccoglie quindi i contributi di tutte le Commissioni Tematiche e li invia alla Regione Toscana che, provvede ad inviarli a MASE, di norma senza ulteriore elaborazione.

Nel caso in cui installazioni presenti nel territorio toscano partecipino alla fase di validazione ed inviino per questo i propri dati, sempre tramite il SITA, la Regione Toscana richiede ad Arpat anche il coinvolgimento diretto dei dipartimenti territoriali per verificare la correttezza le informazioni trasmesse.

### VALLE D'AOSTA

ARPA Valle d'Aosta non viene coinvolta in nessuno dei passaggi di cui alla fase ascendente dei BREF.

### VENETO

ARPA Veneto è informata dei lavori dal tavolo di coordinamento ex art. 29-quinquies del D.lgs.152/06 ma non è coinvolta a fornire contributi dall'AC nella fase ascendente.

### ISPRA

Dal 2003 fino al 2009 ISPRA è stata coinvolta dall'Autorità Competente nella redazione delle Linee guida MTD (Migliori Tecniche Disponibili), redatte da appositi gruppi di lavoro tecnici (GTR), anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per il recepimento dei BREF comunitari attraverso traduzioni dall'inglese e contestualizzazione dei BREF nella realtà produttiva italiana. Tali gruppi di lavoro hanno prodotto le seguenti linee guida per l'identificazione delle MTD per specifici settori industriali (verticali) o su tematiche di rilevanza trasversale (orizzontali):

- 1) Industria Chimica Organica
- 2) Cementifici
- 3) Raffinerie
- 4) Allevamenti, macelli e carcasse
- 5) Fabbricazione del vetro e dei prodotti ceramici
- 6) Trattamento dei rifiuti
- 7) Trattamento superficiale dei metalli
- 8) Industria alimentare
- 9) Aspetti economici ed effetti incrociati
- 10) Produzione della carta
- 11) Fonderie metalli non ferrosi
- 12) Metalli non ferrosi
- 13) Metalli ferrosi
- 14) Sistema di monitoraggio
- 15) Solventi

Dal 2012 fino al 2016 ISPRA è stata coinvolta dall'Autorità Competente nella revisione dei BREF comunitari in attuazione alla Direttiva 75/2010 (Direttiva IED). La collaborazione è stata prestata per la revisione dei seguenti BREF:

- 1) Production of Chlor-alkali
- 2) Common Wastewater and Waste Gas
- 3) Treatment/Management Systems in the Chemical Sector
- 4) Production of cement, lime and oxide
- 5) Non-ferrous metals industries
- 6) Refining of oil and gas
- 7) Large Combustion plants
- 8) Waste Treatment
- 9) Production of Large Volume Organic Chemicals
- 10) Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production

Dal 2017 al 2021, nell'ambito di specifici accordi tra ISPRA e Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare oggi MASE) finalizzati alla collaborazione per le modalità di organizzazione, pianificazione e conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale e il supporto tecnico alla Commissione Istruttoria IPPC ha, inoltre, supportato il Ministero nello svolgimento delle attività di cui all'art. 29-terdecies del D.Lgs. n.152/06 (in particolare, per la partecipazione dell'Italia al Comitato di cui all'art. 75 della direttiva 2010/75/UE, al Forum di cui all'art. 13, paragrafo 3, della medesima Direttiva e allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili) garantendo il distacco di un'unità di personale di specifica qualificazione professionale presso la Direzione ministeriale competente.

All'inizio del 2021, ISPRA e il MiTE (oggi MASE) hanno convenuto di stipulare un ulteriore accordo che prevede il potenziamento del supporto ISPRA al cosiddetto "processo di Siviglia" (ovvero alla predisposizione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili -BREF-, presso la DG Ricerca della Commissione UE, attraverso gruppi di lavoro che coinvolgono esperti degli Stati membri, delle associazioni industriali, delle NGO,) anche tramite il coordinamento tecnico-scientifico dei contributi del sistema agenziale.

In base a suddetto accordo è stata definita e attuata la modalità di supporto tecnico-scientifico al Ministero descritta nelle presenti linee guida.

